

Agli Uffici centrali di staff

Alle Divisioni

Alle Direzioni centrali

Alle Direzioni regionali

Alle Direzioni provinciali di Trento e
Bolzano

Oggetto: Protocollo di intesa per la regolamentazione del lavoro agile in relazione all'emergenza da Covid-19 – Accordo del 17 settembre 2020. Fruizione dei permessi orari. Chiarimenti

Le Organizzazioni Sindacali hanno sottoposto all'attenzione dell'Agenzia il tema relativo alla fruizione dei permessi orari durante la giornata di lavoro agile chiedendo, anche alla luce dell'orientamento applicativo Aran CFL 91, di adeguare allo stesso quanto previsto dal *Disciplinare per la regolamentazione del lavoro agile in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19*¹, del 17 settembre 2020, consentendo pertanto anche ai dipendenti in regime di lavoro agile la possibilità di fruire dei permessi orari.

In particolare l'Aran ha precisato che “[...] nel lavoro svolto in modalità agile deve di norma, intendersi sussistente, in base alle indicazioni recate alle pagine 6, punto ii), 10 e 18 della Direttiva 01/06/2017, n° 3 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, uno specifico obbligo del lavoratore di rendersi contattabile all'interno di fasce orarie predeterminate.” Su questo presupposto l'Aran ammette che anche il dipendente in lavoro agile può utilizzare le diverse tipologie di permessi orari precisando che: “...Essi, nella fattispecie in esame, si

¹ Con nota prot. n. 121563 del 19 maggio 2021 è stato precisato che: “[...] Pertanto, tenuto conto del delineato quadro normativo sopravvenuto ed in particolare delle modifiche apportate al più volte citato art. 263, 1 comma, dal recentissimo decreto legge 56/2021, in coerenza con quanto già a suo tempo disposto con nota n. 42034 del 12 febbraio 2021, le clausole pattizie contenute nel citato Disciplinare del 17 settembre 2020, nonché gli accordi decentrati sottoscritti per adeguare presso le sedi locali quanto definito a livello nazionale, continuano a trovare applicazione, fino alla sottoscrizione dei nuovi Contratti Collettivi che regoleranno gli istituti del lavoro agile o, in alternativa, fino al 31 dicembre 2021.”

concretizzerebbero nella possibilità per il dipendente, in relazione ad un intervallo temporale determinato, di essere sollevato dal predetto obbligo di contattabilità laddove la sua esigenza, per natura e caratteristiche, non risulti compatibile con tale obbligo e non possa essere soddisfatta al di fuori del periodo di durata del medesimo, ferme restando le ordinarie disposizioni contrattuali sulle causali, e sulla motivazione e sulla documentazione dei permessi stessi.”

Gli approfondimenti condotti in ordine alla questione in argomento, portano ad una sostanziale condivisione di quanto rappresentato dalle Organizzazioni Sindacali, tenuto conto altresì che diverse Amministrazioni si sono progressivamente allineate all’orientamento espresso dall’Aran.

Pertanto, la fruizione dei permessi su base oraria previsti dalle norme o dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro vigente è possibile laddove l’esigenza del lavoratore, per natura e caratteristiche, non risulti compatibile con l’obbligo di contattabilità previsto dagli accordi locali, ferme restando le ordinarie disposizioni contrattuali sulle causali, sulla motivazione e sulla documentazione dei permessi stessi.

A titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano in tali tipologie, oltre ai permessi brevi, i permessi per motivi personali, i riposi compensativi a ore o le ore accantonate a banca ore, i permessi per il diritto allo studio, i permessi per esami e visite prenatali, il congedo parentale o i permessi di cui alla Legge n. 104/1992 se fruiti a ore.

Conseguentemente, si procederà agli opportuni adattamenti dell'applicativo *Self service* Presenze/Assenze per consentire ai dipendenti, a decorrere dalla data della presente, l’inserimento in modalità self-service delle diverse tipologie di permessi orari unitamente *al lavoro agile ad ore* e, a tal fine, saranno successivamente fornite ulteriori istruzioni operative.

IL DIRETTORE CENTRALE

Roberto Egidi

firmato digitalmente